

# IL REGIME DI CIRCOLAZIONE DEGLI ESITI DELLE INTERCETTAZIONI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

NAPOLI, 8 febbraio 2024

**SS.UU. n. 51 del 2020, Cavallo.**

**La previgente formulazione dell'art. 270 c.p.p.**

**«i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza»**

**QUESTIONE: cosa si intende per «procedimento diverso»?**

**SOLUZIONE: L'inutilizzabilità non opera solo quando si tratti di reati connessi ex art. 12 c.p.p., e solo se per tali reati l'intercettazione risulti ammissibile (ai sensi degli artt. 266 e 267 c.p.p )**

**Le argomentazioni della «Cavallo»:  
il quadro costituzionale di riferimento**

Corte Cost., sent. n. 34 del 1973

Corte Cost. sent. n. 366 del 1991

Corte Cost. sent. n. 63 del 1994

## Le conclusioni delle Sezioni Unite *Cavallo*:

**Il legame** deve essere rinvenuto esclusivamente nelle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p. in quanto, in caso di "imputazioni connesse", il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione; in tal caso, il legame sarebbe **originario e indipendente dallo specifico procedimento**, in quanto di carattere oggettivo e predeterminato.

**La sentenza invece ha negato** che una relazione occasionale, quale quella derivante dal **collegamento delle indagini** ai sensi dell'art. 371 c.p.p., o dall'appartenenza ad un **medesimo contesto investigativo**, sia in grado di **escludere che si tratti di procedimenti diversi**. In questi casi dunque opera il divieto di cui all'art. 270 comma 1 c.p.p. (salva sempre l'eccezione concernente i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza).

## **Il punto controverso**

**Inoltre, ad avviso delle Sezioni Unite è necessario che il reato connesso, accertato sulla base dell'intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato, rientri nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p.**

Tale necessità discenderebbe, secondo il Giudice di legittimità, dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 15 Cost. e dalla conseguente istanza di rigorosa e inderogabile tassatività.

## **Le problematiche nascenti dall'ultimo inciso**

### **Breve casistica:**

- **Il reato <<ancillare>>**
- **Il reato <<fine>>**
- **Il reato <<associativo>> semplice**

**Il tentativo, infruttuoso, di “ripensamento”:  
la sentenza Sez. 5, n. 1757 del 2021, *Lombardo***

**La tesi della Procura Generale della Cassazione:**

- **l’assenza di violazione dell’art.15 della Carta;**
- **il contrapposto contrasto della tesi adottata con altri principi costituzionali;**
- **l’incidenza del mutato assetto normativo**
- **il carattere non «strettamente vincolante» dell’inciso**

## **La risposta della Corte:**

- sostanziale condivisione delle ragioni delle SSUU Cavallo
- confronto rinviato col nuovo assetto normativo

## **Le problematiche:**

### **b) l'applicazione del principio della CAVALLO anche nel caso di giudizio abbreviato e di patteggiamento**

Sez. 6 - , Sentenza n. 28790 del 01/10/2020, Rv. 279629 – 01

Sez. 5, Sentenza n. 542 del 15/11/2016, Rv. 269020 – 01

Sez. 3, Ordinanza n. 10043 del 27/01/2005, Rv. 231150

## L'IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE DEL REATO DIVERSO

Sez. 6, **Sentenza** n. [23148](#) del 20/01/2021 Cc. (dep. 11/06/2021 ) Rv. 281501 - 01

In tema di intercettazioni, il principio secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale l'autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che in tale evenienza non vi è elusione del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., attese l'intervenuta legittima autorizzazione dell'intercettazione e la modifica dell'addebito solo per sopravvenuti fisiologici motivi, legati alla naturale evoluzione del procedimento).

## **Il nuovo quadro normativo**

**d. l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modifiche,  
nella legge 28 febbraio 2020, n. 7**

La riscrittura del **comma 1 dell'art.270 c.p.p.**

*[«i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, c.p.p.»]*

**CONSEGUENZA:** effetto **estensivo** dei risultati intercettativi sui procedimenti «diversi»

La riscrittura del comma **comma 1bis dell'art.270 c.p.p.** [*«fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2bis».*]

- la difficile interpretazione del riferimento iniziale.

**La difficile «tenuta» del nuovo assetto  
risultante dall'effetto combinato delle SSUU Cavallo  
e dell'art. 270 per come riscritto dal d. l. 30 dicembre 2019, n.  
161 (convertito, con modifiche, nella legge 28 febbraio 2020, n. 7)**

## LA DISCIPLINA INTERTEMPORALE

- Con il citato decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, modificato in sede di conversione dalla legge 8 febbraio 2020, n. 7, sono state apportate numerose modifiche alle norme del codice di procedura penale, la cui operatività è stata differita a seguito delle numerose proroghe del termine di entrata in vigore della disciplina complessiva delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che era stato in origine fissato dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 - ovvero dal primo intervento di riforma della materia - facendo riferimento **alle operazioni di intercettazioni relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla 26 gennaio 2018**
- Con il d.l. n.161 del 2019, la data di decorrenza della nuova disciplina in precedenza indicata al 31 dicembre 2019, e riferita all'emissione dei provvedimenti autorizzativi, è stata posticipata «**ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020**».

## LA DISCIPLINA INTERTEMPORALE

- Con la legge di conversione n. 7 del 2020 le parole « 29 febbraio 2020 » sono state sostituite con quelle « 30 aprile 2020 »; con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni nella l. 25 giugno 2020, n.70, è stata introdotta l'ultima proroga, con il nuovo termine riferito ai procedimenti penali iscritti « **dopo il 31 agosto 2020** ».
- Dunque, la disciplina delle intercettazioni per come rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019, è entrata in vigore solo dopo quest'ultimo intervento di proroga

# DUBBIO INTERPRETATIVO

Per procedimenti iscritti «dopo il 31 agosto 2020» si intende solo quello nel quale devono essere utilizzate le captazioni o anche quello originario?

## **UNA PRIMA SOLUZIONE....**

**Sez. 5 - , Sentenza n. 37169 del 20/07/2022 Cc. (dep. 30/09/2022 ) Rv. 283874 – 01 (identica Sez. V, n. 37911 del 2022, n.m.)**

Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, salvi i casi di aggiornamento dell'iscrizione per il mutamento della qualificazione giuridica del fatto e per l'accertamento di circostanze aggravanti, deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce, nei confronti della stessa persona, elementi in ordine a fatti ulteriori costituenti reato, sia quando raccoglie, a carico di persone diverse dall'originario indagato, elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato, **sicché** deve ritenersi che la **locuzione "procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020"**, che vale a individuare l'ambito di applicazione della disciplina relativa all'utilizzazione in diverso procedimento dei risultati delle captazioni, introdotta dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, **faccia riferimento a tutte le notizie di reato che, dopo tale data, siano state oggetto di nuova ed autonoma iscrizione, quale che sia la forma utilizzata dal pubblico ministero.**

## **UNA PRIMA SOLUZIONE....**

**Sez. 5 - , Sentenza n. 37169 del 20/07/2022 Cc. (dep. 30/09/2022 )  
Rv. 283874 – 01 (identica Sez. V, n. 37911 del 2022, n.m.)**

- In tema di intercettazioni, la locuzione "procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020" - che vale a individuare l'ambito di applicazione della disciplina relativa all'utilizzazione in diverso procedimento dei risultati delle captazioni, introdotta dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 – si riferisce ai procedimenti nel cui ambito si intendono utilizzare i risultati di intercettazioni captate "aliunde".

*Sez. 5 - , Sentenza n. 37169 del 20/07/2022 Cc. (dep. 30/09/2022 ) Rv. 283874 – 01  
(identica Sez. V, n. 37911 del 2022, n.m.)*

***PER INCISO: IN MOTIVAZIONE...***

- La disposizione di cui all'art. 270 c.p.p., anche dopo la riforma, continua a prevedere il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, prevedendo DUE distinte deroghe: la prima ricalca la disciplina previgente (arresto in flagranza); la seconda concerne i reati di cui all'art. 266 comma 1 c.p.p..
- L'utilizzo della congiunzione «e» ha introdotto la previsione di una doppia deroga al divieto di utilizzazione.

## CONTRA:

Sez. VI, n. 9846 del 24.11.2022 (dep. il 8.3.2023), n.m.

- Le intercettazioni eseguite nella vigenza della precedente disciplina, e quindi disposte nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme di legge vigenti al momento della loro autorizzazione, non possono mutare regime normativo per effetto di sviluppi procedurali successivi, derivanti dalla decisione di separare dall'originario procedimento alcune posizioni ovvero alcuni reati con conseguente trasmissione degli atti da un ufficio di Procura ad un altro, per ragioni di competenza territoriale e/o funzionale (Cfr., Sez. 6, n. 47235 del 17/11/2021, Ierardi, non massimata).
- Sulla base di tali principi, **il regime normativo a cui fare riferimento è quello preesistente alle modifiche descritte apportate all'art. 270 cod. proc. pen., essendo state eseguite le captazioni sulla base di provvedimenti autorizzativi, e quindi sulla base di notizie di reato, precedenti alla data del 31 agosto 2020**, non potendo assumere rilievo la circostanza che, per effetto degli sviluppi del procedimento, a seguito della decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...di disporre lo stralcio dal processo originario di una serie di notizie di reato con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di ..., questa abbia provveduto ad iscrivere le notizie di reato relative ai fatti per cui si procede dopo la data del 31 agosto 2020.

## L'ULTIMA E ATTUALE DISCIPLINA

La **L. 9 ottobre 2023, n. 137**, che ha **convertito il D.L. 10 agosto 2023, n. 105**, ha riformato – oltre al profilo riguardante la disciplina del provvedimento che autorizza l'uso del captatore informatico e quello concernente la trascrizione delle registrazioni – **anche il tema dell'utilizzo dei risultati in altri procedimenti.**

**L'art. 1, comma 2-quater**, infatti, ha riformato l'art. 270, comma 1, c.p.p., sopprimendo le parole “**e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1**”.

È stata dunque eliminata quella parte della disposizione che era stata inserita nell'art. 270, comma 1, c.p.p. dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.L. n. 161 del 2019, cit.

Di conseguenza, per l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, non basta più che il reato emerso rientri nel catalogo di quelli che, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., permettono l'uso delle intercettazioni.

L'uso dei risultati delle intercettazioni svolte in un diverso procedimento, invece, presuppone che gli ascolti siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Con la riforma, pertanto, è stata riproposta la disciplina precedente, che va interpretata alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite *Cavallo*.

È stata introdotta, inoltre, una disciplina **transitoria**.

In deroga al principio *tempus regit actum*, è stato stabilito, [all'art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. cit., che](#) “La disposizione di cui al comma 2-*quater* si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata [NDR: **10 ottobre 2023**] in vigore della L. di conversione del presente decreto”.

Si ripropone dunque la regola già adottata in occasione della riforma complessiva della disciplina delle intercettazioni, che ha dato origine alla questione interpretativa rimessa alle Sezioni Unite.

## LA VALUTAZIONE DEL CRITERIO DI CONNESSIONE

**Sez. 6 , Sentenza n. 29194 del 19/01/2021 Cc. (dep. 26/07/2021 )  
Rv. 281824 - 01**

Ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa. (Fattispecie in cui, all'esito delle intercettazioni, è emersa l'assenza del vincolo di connessione tra il reato di associazione di stampo mafioso, per cui erano state autorizzate le captazioni, ed alcuni fatti corruttivi per i quali si invocava l'utilizzabilità dei relativi esiti).

## Sez. 6 , Sentenza n. 24770 del 10/02/2022 (dep. 28.6.2022)

- La verifica deve essere compiuta in base al contenuto dell'accertamento operato dal Giudice con un decreto autorizzativo ovvero con un provvedimento di proroga, comunque connotato da una motivazione corrispondente a quella di un provvedimento genetico, essendo peraltro legittimo, ove desumibile dallo stesso provvedimento, il riferimento alla richiesta del P.M. e agli atti sui quali la richiesta di fonda.
- Proprio perché assume rilievo il momento genetico o comunque quello autorizzatorio, nelle sue varie scansioni e fasi, deve ritenersi che la base fattuale valutata in quella sede possa essere presa in considerazione in concreto anche nel caso di una riqualificazione del fatto, quand'anche risolvendosi nell'individuazione di un reato per il quale in astratto le captazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, n. 23244 del 20/01/2021, Urso, non massimata), e nel contempo che a quella base fattuale - e non ad astratte ed assertive originarie prospettazioni - vada correlato il giudizio in ordine alla configurabilità del legame sostanziale, che si traduca in un vincolo di connessione tra il reato valutato all'origine e i reati, se del caso, accertati *in itinere*, anche attraverso le captazioni, pur non direttamente posti a fondamento del provvedimento autorizzatorio (si rinvia a quanto rilevato da Sez. 6, n. 29184 del 19/01/2021, Rega, Rv.281824).

# *ALTRE QUESTIONI*

## LA VALUTAZIONE DEL CRITERIO DI CONNESSIONE

**Sez. 5 , Sentenza n. 37697 del 29/09/2021 Cc. (dep. 18/10/2021 )**  
**Rv. 282027 - 01**

In tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi.

## *ALTRE QUESTIONI*

### **L'OMESSO DEPOSITO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO IN CASO DI INTERCETTAZIONI EFFETTUATE DA UFFICI GIUDIZIARI DIFFERENTI**

*Sez. 1, **Sentenza** n. [49627](#) del 14/11/2023, Rv. 285579 - 02*

In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilità, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare.

## MOTIVAZIONE

In tema di richiesta di applicazione di misure cautelari personali, il pubblico ministero, nell'ambito del potere di selezione degli atti da trasmettere in sede di richiesta della misura e fermo restando i limiti previsti dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. in relazione ai "verbali di cui all'art. 268, comma 2", agli "elementi a favore dell'imputato" nonché alle eventuali "deduzioni e memorie difensive già depositate", non ha l'obbligo di mettere a disposizione del giudice gli atti di indagine nella loro integralità.

Può in particolare oscurarne parte del contenuto mediante "omissis", al fine di garantire il segreto investigativo senza impedire lo sviluppo del contraddittorio.

Il principio secondo cui gli atti di indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche in sede di riesame (ex plurimis Sez. 2, n. 17118 del 28/02/2017, Caridi, Rv. 269959 - 01; Sez. 6 n. 50949 del 19/09/2014, Rv. 261371 Pasculli; Sez. 1 n. 47353 del 25/11/2009, Crimi, Rv. 245636) trova pacifica applicazione anche con riguardo ai decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, la cui trasmissione al giudice del riesame "amputata" di parti - anche molto rilevanti - della relativa motivazione, a fini di tutela del segreto investigativo, deve ritenersi senz'altro legittima (vedi, sul punto, Sez. 6 n. 28009 del 15/05/2014, ric. Alberto, in motivazione).

# ALTRE QUESTIONI

## LA MOTIVAZIONE SULLA «RILEVANZA»

*Sez. 3, **Sentenza** n. [5821](#) del 18/01/2022, Rv. 282804 - 01*

In fase di indagini preliminari, non è necessario che nel provvedimento che utilizza, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., i risultati di intercettazioni effettuate in procedimento diverso sia espressamente motivata l'indispensabilità di tali risultati ai fini dell'accertamento dei delitti per cui si procede e per i quali è previsto l'arresto in flagranza, potendo la valutazione di indispensabilità essere compiuta anche implicitamente, mediante l'attribuzione agli elementi utilizzati di specifica rilevanza ai fini della decisione adottata. (Vedi: n. 603 del 09/04/1992, Rv. 189986)

# ALTRE QUESTIONI

**Intercettazioni disposte in altro procedimento - Acquisizione come notizia di reato - Possibilità - Sussistenza - Produzione del decreto autorizzativo - Necessità - Esclusione**

*Sez. 5, **Sentenza n. [7781](#)** del 27/10/2021, Rv. 282898 - 01*

In tema di intercettazioni, quando il contenuto di una captazione costituisca il presupposto di nuove ed autonome intercettazioni disposte in un diverso procedimento, per l'utilizzabilità degli esiti di queste ultime non occorre il deposito dei decreti autorizzativi del procedimento "a quo", le cui risultanze influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi decreti solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art.267, comma 1, cod. proc. pen.